

STATUTO DELL'UNIONE BUDDHISTA ITALIANA (UBI)

Art.1 - E' costituita una associazione di centri buddhisti italiani denominata "Unione Buddhista Italiana in abbreviato "UBI", con sede legale a Pomaia (Pisa), via Poggiberna n.9.

Art.2 - L'UBI ente di religione e di culto, con attività anche culturali ed assistenziali, non rappresenta nessuna scuola buddhista particolare, ma si propone di rappresentare e sostenere l'insieme del movimento buddhista italiano, nel rispetto di tutte le tradizioni della Dottrina in tutte le sue articolazioni.

Art.3 - La durata dell'Unione è a tempo indeterminato, salvo scioglimento con deliberazione adottata da almeno quattro quinti dei propri associati.

Art.4 - L'UBI ha le seguenti finalità:

- riunire ed assistere i diversi gruppi buddhisti italiani;
- contribuire alla diffusione degli insegnamenti e delle pratiche della Dottrina Buddhista, nelle sue diverse scuole e tradizioni, in particolare con azioni di sostegno, incoraggiamento e coordinamento delle iniziative dei diversi gruppi buddhisti;
- sviluppare la collaborazione fra i gruppi delle varie scuole buddhiste;
- favorire il dialogo con le comunità religiose e in generale con i centri di 'impegno spirituale, come pure con istituzioni culturali su argomenti di interesse comune; coltivare i rapporti con l'Unione Buddhista d'Europa, la Federazione mondiale dei buddhisti ed altre organizzazioni buddhiste estere ed internazionali;
- rappresentare il Buddhismo Italiano presso le Pubbliche Autorità, a sostegno dell'attività propria e dei propri associati.

Art.5 - Nel buddhismo il culto è professato soprattutto con sedute di meditazione, collettive o individuali, che possono comprendere il Rifugio nei Tre Gioielli (Buddha, Dharma e Sangha), recitazione di mantra, prosternazioni e altre pratiche; inoltre sono professate cerimonie d'offerta, iniziazione e ordinazione laiche e monastiche. L'attività di culto è integrata con insegnamenti della Dottrina, basati sulle scritture canonistiche e sui loro commentari e impartiti da Maestri riconosciuti.

Art.6 - L'Unione è apolitica e non ha scopi di lucro.

Art.7 - Possono essere associati all'Unione i centri, gli Istituti e le altre associazioni o gruppi impegnati istituzionalmente e prevalentemente nell'insegnamento e nella pratica del Buddhismo nello spirito del Rifugio nel Triplice Gioiello, che si richiamano a linee di insegnamento riconosciute valide nell'ambito della propria tradizione, a condizione che siano regolarmente funzionanti nel territorio italiano e che non abbiano scopo di lucro. Soci Fondatori possono essere anche persone fisiche
Sono attualmente associati all'UBI i seguenti centri e istituti:

- Istituto Lama Tzong Khapa, con sede in Pomaia (Pisa), via Poggiberna n.9,
- Associazione Italiana Zen, con sede in Milano, via Baldinucci n.1,

- International Meditation Centre, con sede in Ponte all' Olio (Piacenza), località Montesanto,
- Centro Milarepa con sede in Pinerolo (Torino), via Saibante n.3,
- Karma Dechen Yangtz Ling, con sede in Viganella (Novara),
- Centro Rabten Maitri con sede in Torino, via Salvatore Farina n.5,
- Centro Rabten Ghe Pel Ling, con sede in Milano, via Villoresi n.26,
- Karma Samten Choeling, con sede in Castagnero (Modena) , Aia di Mortale n. 195;
- Scaramuccia, monastero Ch' an con sede in Orvieto, località Pian del Vantaggio 64;
- Karma Phun Thsok Dechen Ling, con sede in Brescia, via Cossere n.9,
- Istituto Tekciok Samling, con sede in Belvedere Langhe (Cuneo), via Donadei n.8;
- Istituto Manayana Internazionale con sede in Pomaia (Pisa), via Poggiberna n.21
- Karma Tegsun Tashi Ling con sede in Canello (Verona), Contrada Morago n.6,
- Centro di Buddhismo Mahayana, con sede in Firenze, via A.Giacomini n.12,
- Istituto Samanthabhadra, con sede in Roma, via Pavia n. 3,
- Fondazione Maitreya, con sede in Roma, via della Balduina n.73
- Centro d' Informazione Buddhista, con sede in Giaveno (Torino), via Pio Rolla n.71,
- Centro Lama Tzong Khapa, con sede in Villorba (Treviso), Piazza Vittorio Emanuele n.18,
- Centro Studi Cenresig, con sede in Bologna, via Acri n.2/A,
- Associazione di Meditazione Vipassana, con sede in Milano, via Scalvini n.3.

Art.8 - Si diventa associati dell' UBI presentando domanda al Presidente; la domanda deve documentare l' attività svolta e l' organizzazione interna; sulla domanda delibera il Consiglio Direttivo.

Art.9 - La qualifica di associato si può perdere, oltre che nel caso di scioglimento dell' UBI, per recesso volontario oppure per esclusione che può essere deliberata insindacabilmente dal Consiglio Direttivo se sono venute a mancare le condizioni di ammissibilità indicate nell' art.7 e soprattutto per comportamenti incompatibili con l' etica buddhista.

Art.10 - Ogni centro ha diritto ad un sol voto, qualunque sia il numero dei propri aderenti.

Art.11 - Ogni centro aderente all' Unione conserva la propria autonomia, anche patrimoniale, nei confronti dell' Unione stessa, assumendosi la piena responsabilità nella propria gestione e programmi.

Art.12 - L' Unione provvede al raggiungimento delle proprie finalità mediante la collaborazione, contribuzioni volontarie e proventi del patrimonio.

Il patrimonio dell' Unione è costituito:

a) *Omissis*

b) *Omissis*

c) dalle quote sociali versate annualmente soci, nella misura stabilita dall' Assemblea

d) da donazioni lasciti, legati o successioni;

e) da altre eventuali entrate anche di terzi purché siano utili per realizzare in piena autonomia i programmi dell' Unione

L' UBI inoltre è titolare di un contratto di comodato, stipulato con l' Istituto Lama Tzong Khapa di Pomaia per l' uso gratuito della propria sede in Pomaia. La gestione amministrativa ha inizio l'1 gennaio di ogni anno e termina il successivo 31 dicembre e si basa su bilanci proposti dal Consiglio e approvati dall' Assemblea.

Art.13 - Sono organi dell' Unione:

l' Assemblea dei soci,
il Consiglio Direttivo,
il Presidente,
il Collegio dei Revisori dei conti.

Art.14 - L' Assemblea è composta dai rappresentanti regolarmente designati dai centri associati ed è convocata dal Presidente almeno una volta all' anno per l' approvazione dei bilanci e dei programmi di lavoro.

Ogni triennio, in coincidenza del rinnovo delle cariche sociali ad opera dell' Assemblea, viene convocato il Congresso Culturale Buddhista per studi e scambi culturali. Le deliberazioni dell' Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art.15 - L' Assemblea elegge, fra i propri componenti, per un triennio il Consiglio Direttivo di sette persone per la gestione ordinaria e straordinaria dell' Unione. L' elezione deve assicurare un' adeguata rappresentanza delle diverse tradizioni, adottando a tale scopo le più opportune procedure. I Consiglieri devono essere membri di centri aderenti all' UBI

Art.16 - L' Assemblea eleggerà un Collegio dei Revisori dei Conti di tre membri, in carica per un biennio. I Revisori dovranno accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, redigeranno una relazione sui bilanci annuali, potranno accertare la consistenza di cassa e l' esistenza dei valori e dei titoli di proprietà sociale, e potranno procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.

Art.17 - Il Consiglio nomina fra i propri componenti un Presidente e due Vice - Presidenti.

Il Presidente - che deve essere cittadino italiano ed avere il domicilio nello Stato - ha la rappresentanza legale dell' Unioneconvoca l' Assemblea almeno una volta all' anno, ed il Consiglio ogni qualvolta lo ritenga opportuno o su richiesta di almeno due consiglieri; non può essere rieletto per due trienni consecutivi, al fine di assicurare una rotazione fra i rappresentanti delle varie tradizioni.

Art.18 - Le attività di Presidente e di Consigliere sono a titolo gratuito, salvo l' eventuale rimborso delle spese vive.

Art.19 - Il presente Statuto può essere modificato solo con decisione esplicita dell' Assemblea, approvata con la maggioranza dei due terzi. Le eventuali modificazioni dell' Atto Costitutivo e dello Statuto sono comunicate all' Autorità Tutoria e registrate nel pubblico registro delle persone giuridiche. I mutamenti di carattere sostanziale nel fine, nella destinazione dei beni e nel modo di estenza dell' Unione sono comunicati all' Autorità

Tutoria che provvede ai sensi di legge.

Art.20 - Con lo scioglimento dell' Unione il patrimonio restante sarà devoluto il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci ad altre istituzioni in Italia aventi scopi analoghi

Art. 21 - Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le norme del Codice Civile.

Milano 4 dicembre 1987